

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

del 6 ottobre 1997 (Stato 26 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 39 capoverso 4, 41 capoverso 1, 56 capoverso 4 e 62 della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse di concessione e delle tasse amministrative nell'ambito del diritto delle telecomunicazioni, come pure l'importo delle tasse di concessione.

² Sono fatte salve le disposizioni speciali della legge sulle telecomunicazioni 30 aprile 1997 e dell'ordinanza del 31 ottobre 2001² sui servizi di telecomunicazione concernenti le tasse di concessione per servizi di telecomunicazione e le tasse di concessione in caso di vendita all'asta di una concessione per i servizi di radio-comunicazione.³

³ L'importo delle tasse amministrative è fissato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Capitolo 2: Riscossione delle tasse

Art. 2 Riscossione

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) riscuote le tasse di concessione e le tasse amministrative ricorrenti ogni anno anticipatamente.

² Se per il calcolo delle tasse sono necessarie indicazioni del concessionario, le tasse di concessione e le tasse amministrative ricorrenti possono essere riscosse ogni anno retroattivamente. Il concessionario deve fornire le indicazioni necessarie all'Ufficio federale al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio.

RU 1997 2895

¹ RS 784.10

² RS 784.101.1

³ Nuovo testo giusta l'art. 84 dell'O del 31 ott. 2001 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1).

³ Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento del conteggio.⁴

Art. 3 Indicazioni mancanti del concessionario

¹ Se il concessionario non invia le indicazioni necessarie per il calcolo della tassa entro i termini stabiliti, l'Ufficio federale fissa la tassa sulla base di stime fatte secondo i dovuti criteri.

² L'Ufficio federale fissa la tassa che il concessionario deve pagare per le spese procurate.

Art. 4 Inizio

¹ Per quanto le seguenti prescrizioni non dispongano altrimenti, l'obbligo di pagare la tassa inizia:

- a. il primo giorno del mese successivo al rilascio della concessione;
- b. per una concessione di durata inferiore a sei mesi, il giorno del rilascio della concessione. Se questo giorno cade nella prima quindicina del mese, è dovuta l'intera tassa mensile. Se esso cade nella seconda quindicina del mese, la tassa è dovuta a partire dall'inizio del mese seguente;
- c. ...⁵

² Per una concessione valevole per un periodo inferiore ad un mese, la tassa da pagare ammonta a:

- a. un terzo della tassa mensile se la validità non supera 10 giorni;
- b. due terzi della tassa mensile se la validità non supera 20 giorni;
- c. la tassa mensile se la validità supera 20 giorni.⁶

³ L'obbligo di pagare la tassa termina l'ultimo giorno del mese nel quale scade la concessione.⁷

Art. 5 Modifica

Se la modifica della concessione ha ripercussioni sulle tasse, l'obbligo di pagare le nuove tasse inizia il primo giorno del mese successivo alla modifica.

Art. 6 Recupero e restituzione

Se non ha conteggiato una tassa, l'ha conteggiata indebitamente o l'ha conteggiata in modo errato, l'Ufficio federale esige l'importo mancante o restituisce quello riscosso in eccesso.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4777).

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1097).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1097).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1097).

Art. 7 Prescrizione

Le pretese in materia di tasse e quelle di restituzione si prescrivono in cinque anni. La prescrizione decorre dall'esigibilità della pretesa in materia di tasse o dall'insorgere del diritto di restituzione.

Art. 8 Tasse amministrative della Commissione delle comunicazioni

¹ Le tasse amministrative riscosse dalla Commissione delle comunicazioni coprono le spese della Commissione e le attività corrispondenti dell'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale riscuote le tasse.

Capitolo 3:**Tasse di concessione per i servizi di telecomunicazione con utilizzazione dello spettro delle frequenze****Art. 9⁸** Servizi mobili di radiocomunicazione

¹ Per un servizio in concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 1560 franchi l'anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

² Per un servizio in concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 312 franchi l'anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

³ Per una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono moltiplicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 9a⁹ Servizio di radiocomunicazione su ripetitori autonomi

¹ Per un servizio in concessione su ripetitori di radiocomunicazione autonomi, la tassa di concessione ammonta a 312 franchi l'anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

² Per una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, la tassa di concessione secondo il capoverso 1 è moltiplicata per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 10 Servizi di radiochiamata

¹ Per un servizio in concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 5000 franchi l'anno per ogni canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

² Per un servizio in concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 1000 franchi l'anno per ogni canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

³ Per i canali di radiofrequenza con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono moltiplicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 11¹⁰ Collegamenti fissi via satellite (FSS)

¹ Per ogni collegamento fisso via satellite, che porta da una stazione spaziale verso una o più stazioni terrena (collegamento discendente/«downlink») o da una o più stazioni terrena verso una stazione spaziale (collegamento ascendente/«uplink»), viene riscossa una tassa di concessione. Essa è calcolata moltiplicando il prezzo di base per le frequenze per i coefficienti gamma delle frequenze, larghezza di banda e territorio.

² Per un collegamento fisso via satellite il prezzo di base per le frequenze ammonta a 2 franchi l'anno per ogni collegamento ascendente o discendente.

³ Il coefficiente larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda attribuita, divisa per 25 kHz. Per gli impianti a più canali la larghezza di banda determinante si ottiene sommando i singoli canali.

⁴ Il coefficiente gamma delle frequenze dipende dalla gamma delle frequenze nella quale viene esercitato il collegamento ascendente o discendente del sistema satellitare. È applicabile la seguente tabella:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz	1,5
da 10 fino a meno di 20 GHz	3,0
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
30 GHz e oltre	0,25

⁵ Il coefficiente territorio dipende dall'orbita utilizzata dal sistema satellitare. È applicabile la seguente tabella:

Orbita	Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit)	0,05
Virtual GSO	0,1
Non-GSO	1,0

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3030).

Art. 11a¹¹ Servizi mobili via satellite

¹ Per un servizio in concessione a livello nazionale, la tassa di concessione è calcolata secondo la formula seguente in base al tasso unico di cui al capoverso 2 e ai coefficienti di cui al capoverso 3:

$$\frac{\text{coefficiente larghezza di banda} * \text{coefficiente gamma delle frequenze} * \text{tasso unico}}{\text{coefficiente classi di frequenze}} \quad 12$$

² Per un servizio mobile via satellite il tasso unico ammonta a 15 franchi l'anno.¹³

³ Coefficienti per il calcolo della tassa di concessione:

a.¹⁴ Coefficiente larghezza di banda:

se la larghezza di banda ad alta frequenza attribuita è un multiplo di 25 kHz, il coefficiente larghezza di banda corrisponde a detto multiplo.

b. Coefficiente gamma delle frequenze:

A seconda della gamma delle frequenze in cui è utilizzata la rete satellitare, viene utilizzata la seguente tabella del coefficiente gamma delle frequenze nella formula di cui al capoverso 1:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
<1 GHz:	1.2
1–3 GHz:	1.7
3–15 GHz:	1.1
15–40 GHz:	1.4
più di 40 GHz:	1.0

c. ...¹⁵

d. Coefficiente classe delle frequenze:

A seconda della classe delle frequenze delle reti satellitari, viene utilizzata la seguente tabella nella formula di cui al capoverso 1:

Classe delle frequenze	Coefficiente
Classe delle frequenze 1:	1
Classe delle frequenze 2:	2
Classe delle frequenze 3:	5

Se la larghezza di banda è attribuita a una rete satellitare, si applica la classe delle frequenze 1.

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1999 381).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

¹⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

Se la larghezza di banda è attribuita a due reti satellitari, si applica la classe delle frequenze 2.

Se la larghezza di banda è attribuita a tre o più reti satellitari, se è utilizzata con altre funzioni di radiocomunicazione terrestre oppure se il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni viene utilizzato solo in seconda istanza per l'attribuzione delle frequenze, si applica la classe delle frequenze 3.

Art. 11b¹⁶ Servizi di radiocomunicazione su onde corte

¹ Per un servizio di radiocomunicazione su onde corte, la tassa di concessione per canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 1 kHz ammonta a 150 franchi all'anno.

² Per servizi che lavorano su un canale la cui larghezza di banda ad alta frequenza è un multiplo di 1 kHz, oppure che lavorano con più canali la cui somma è un multiplo di 1 kHz, la tassa di cui al capoverso 1 viene moltiplicata con un coefficiente secondo la tabella seguente:

Multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria	Coefficiente	Multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria	Coefficiente
fino a 2 volte	1,2	fino a 1 000 volte	5,6
fino a 4 volte	1,4	fino a 2 000 volte	6,7
fino a 8 volte	1,7	fino a 4 000 volte	8,0
fino a 16 volte	2,0	fino a 8 000 volte	9,5
fino a 32 volte	2,4	fino a 16 000 volte	11,2
fino a 64 volte	2,8	fino a 32 000 volte	13,4
fino a 125 volte	3,3	fino a 64 000 volte	15,9
fino a 250 volte	4,0	fino a 125 000 volte	18,8
fino a 500 volte	4,7	più di 125 000 volte	22,4

Art. 12¹⁷ Collegamenti in ponte radio (FS)

¹ Per un collegamento in ponte radio viene riscossa una tassa di concessione. Viene considerato un collegamento il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente. Viene considerato un collegamento in ponte radio anche il tratto da e verso un ripetitore passivo. Invece il tratto tra un trasmettitore e una ricevente che utilizzano uno o più ripetitori passivi, è considerato come un solo collegamento in ponte radio. Inoltre viene considerato come un collegamento anche il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alternanza lo stesso canale. La tassa di concessione si calcola moltiplicando il prezzo di base per le frequenze per il

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1999 381).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3030).

coefficiente della gamma delle frequenze, della larghezza di banda e della categoria di banda delle frequenze.¹⁸

² Per un collegamento in ponte radio il prezzo di base per le frequenze ammonta a 2 franchi l'anno. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il ricevitore è situato in Svizzera il prezzo di base per le frequenze ammonta alla metà.

³ Il coefficiente larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda attribuita, divisa per 25 kHz. Per gli impianti a più canali la larghezza di banda si ottiene sommando i singoli canali.

⁴ Il coefficiente della gamma delle frequenze dipende dalla gamma delle frequenze nella quale viene esercitato il collegamento in ponte radio. È applicabile la seguente tabella:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 1 GHz	10,0
da 1 fino a meno di 10 GHz	1,4
da 10 fino a meno di 20 GHz	1,2
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
da 30 fino a meno di 40 GHz	0,8
da 40 fino a meno di 50 GHz	0,6
50 GHz e oltre	0,4 ¹⁹

⁵ Il coefficiente della categoria di banda delle frequenze dipende dal meccanismo d'attribuzione delle frequenze nella gamma delle frequenze scelta dal concessionario. È applicabile la seguente tabella:

Meccanismo d'attribuzione delle frequenze	Coefficiente
Attribuzione coordinata delle frequenze	1,0
Attribuzione non coordinata delle frequenze	0,3 ²⁰

Art. 13 e 14²¹

Art. 15²² Sistema Digital European Cordless Telecommunications (DECT) nella banda delle frequenze 1880–1900 MHz

Per il sistema Digital European Cordless Telecommunications (DECT) nella banda delle frequenze 1880–1900 MHz, la tassa di concessione ammonta a 50 franchi all'anno per stazione di base.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2002 (RU **2002** 152).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2002 (RU **2002** 152).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2002 (RU **2002** 152).

²¹ Abrogati dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3030).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 381).

Art. 15a²³ Collegamento senza filo a banda larga²⁴

¹ Per un servizio di collegamento senza filo a banda larga sulle frequenze esclusive viene riscossa annualmente una tassa di concessione. Essa viene calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza, pari a 0,018 franchi, per i coefficienti di gamma di frequenza, di larghezza di banda e di territorio.²⁵

² Il coefficiente gamma delle frequenze è il seguente:

- a. nella banda 3,5 GHz: 0,5;
- b. nella banda 26 GHz: 0,3;
- c. nelle bande superiori a 26 GHz: 0,2.

³ Il coefficiente di larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda ad alta frequenza radio assegnata, diviso per 25 kHz, arrotondato al numero intero superiore.²⁶

⁴ Il coefficiente territorio per concessioni nazionali è 42 000. Per le concessioni regionali esso corrisponde al prodotto del coefficiente superficie moltiplicato per il coefficiente attrattiva:

- a. il coefficiente superficie corrisponde alla superficie del territorio che deve restare libero per l'utilizzazione delle frequenze esclusive del concessionario, arrotondato ai 100 km² superiori;
- b. il coefficiente attrattiva corrisponde al numero di abitanti ponderato rilevato nella zona di concessione secondo la seguente tabella:

Numero di abitanti nella zona di concessione per km ²			Coefficiente attrattiva
1	–	99	1,0
100	–	199	1,1
200	–	399	1,3
400	–	599	2,1
600	–	799	3,1
800	–	999	4,4
1000	–	1199	6,0
1200	–	1399	7,8
1400	–	1599	9,9
1600	–	1799	12,1
1800	–	1999	14,6
2000	–	2199	17,3
2200	–	2399	20,1

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 5 mag. 1999 (RU 1999 1695).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3387).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3387).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3387).

Numero di abitanti nella zona di concessione per km ²			Coefficiente attrattiva
2400	–	2599	23,2
2600	–	2799	26,4
2800	–	2999	29,9
3000	–	3199	33,4
3200	–	3399	37,2
3400	–	3599	41,1
3600	–	3799	45,2
3800	–	3999	49,5
4000	–	4199	53,9
4200	–	4399	58,5
4400	–	4599	63,2
4600	–	4799	68,1
4800	–	4999	73,1
superiore a		5000	80,0

Capitolo 4:

Tasse di concessione per l'utilizzazione delle frequenze senza fornitura di servizi di telecomunicazione

Sezione 1:

Tasse di concessione per radiocomunicazioni a scopo professionale

Art. 16 Tasse ordinarie

¹ Per un impianto di radiocomunicazione che serve alla trasmissione di messaggi con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz (impianto di radiocomunicazione con larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria), la tassa di concessione mensile per trasmettitore/ricevitore ammonta a:

Genere di traffico	Classe di frequenze 1		Classe di frequenze 2		Classe di frequenze 3	
	Area limitrofa Fr.	Area distante Fr.	Area limitrofa Fr.	Area distante Fr.	Area limitrofa Fr.	Area distante Fr.
Simplex	9.55	19.10	7.35	14.70	2.70	5.40
Duplex	10.80	21.60	7.60	15.20	2.70	5.40 ²⁷

² Per un trasmettitore/ricevitore la cui larghezza di banda ad alta frequenza è pari a un multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria, le tasse secondo il capoverso 1 sono moltiplicate per il coefficiente indicato nella tabella seguente:

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4777).

Multiplo	Coefficiente	Multiplo	Coefficiente
fino a 2 volte	1,2	fino a 1 000 volte	5,6
fino a 4 volte	1,4	fino a 2 000 volte	6,7
fino a 8 volte	1,7	fino a 4 000 volte	8,0
fino a 16 volte	2,0	fino a 8 000 volte	9,5
fino a 32 volte	2,4	fino a 16 000 volte	11,2
fino a 64 volte	2,8	fino a 32 000 volte	13,4
fino a 125 volte	3,3	fino a 64 000 volte	15,9
fino a 250 volte	4,0	fino a 125 000 volte	18,8
fino a 500 volte	4,7	più di 125 000 volte	22,4 ²⁸

³ La tassa di concessione per un solo trasmettitore o ricevitore ammonta alla metà delle tasse secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 17 Generi di traffico

¹ Il concessionario deve pagare le tasse per l'esercizio simplex di cui all'articolo 16 se l'impianto di radiocomunicazione utilizza per un collegamento di radiocomunicazione la stessa frequenza per la trasmissione e la ricezione.

² Deve pagare le tasse per l'esercizio duplex se l'impianto di radiocomunicazione utilizza per un collegamento di radiocomunicazione frequenze diverse per la trasmissione e la ricezione.

Art. 18 Area limitrofa e area distante

¹ Le tasse per l'area limitrofa e l'area distante di cui all'articolo 16 si differenziano secondo la potenza apparente irradiata (ERP) del trasmettitore, come segue:

	Frequenze fino a 400 MHz	Frequenze superiori a 400 MHz
Area limitrofa	ERP oltre 0,25 fino a 2,5 Watt	ERP oltre 0,25 fino a 25 Watt
Area distante	ERP oltre 2,5 Watt	ERP oltre 25 Watt

² Per un impianto di radiocomunicazione con un ERP uguale o inferiore a 0,25 Watt, il concessionario deve pagare la metà delle tasse per l'area limitrofa.

Art. 18a²⁹ Collegamenti fissi via satellite (FSS)

Per i collegamenti fissi via satellite che non servono a fornire servizi di telecomunicazione, le tasse sono calcolate in base all'articolo 11.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3030).

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3030).

Art. 18^{b30} Collegamenti in ponte radio (FS)

Per i collegamenti in ponte radio che non servono a fornire servizi di telecomunicazione, le tasse sono calcolate in base all'articolo 12.

Art. 19 Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane nonché impianti di radiolocalizzazione su battelli per la navigazione interna³¹

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale che autorizza l'utilizzazione delle frequenze mediante impianti delle radiocomunicazioni mobili aeronautiche, marittime o renane o mediante impianti di radiodeterminazione a bordo di battelli della navigazione interna ammonta a 4 franchi al mese.

Art. 20³² Impianti di ricerca persone

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale che autorizza l'utilizzazione di frequenze mediante impianti di ricerca persone ammonta mensilmente a:

- a. 30 centesimi per ogni trasmettitore di chiamata, ricevitore di chiamata, trasmettitore che può essere esercitato solo direttamente dopo una chiamata (trasmettitore di risposta) e relativo ricevitore (ricevitore di risposta);
- b. 15 centesimi per ogni trasmettitore di risposta e ricevitore di risposta appartenenti a un impianto induttivo di ricerca persone;
- c. 65 centesimi per ogni trasmettitore che può essere utilizzato indipendentemente da una chiamata (trasmettitore di richiamo) e relativo ricevitore (ricevitore di richiamo).

Art. 21³³**Sezione 2: Altre utilizzazioni di frequenze****Art. 22** Radioamatori

¹ La tassa di concessione ammonta a 2 franchi al mese.

² Per le concessioni limitate a tre mesi è riscossa una tassa forfettaria unica.

Art. 23 Prove di impianti di radiocomunicazione

¹ La tassa di concessione per prove di impianti di radiocomunicazione ammonta a 4 franchi al mese.

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3030).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1097).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3030).

³³ Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1097).

² Se la concessione per prove di impianti di radiocomunicazione serve a valutare servizi di telecomunicazione potenziali, deve essere pagata solo la tassa di concessione per un servizio di telecomunicazione con utilizzazione dello spettro delle frequenze.

Art. 24 Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni

La tassa di concessione ammonta a 4 franchi al mese.

Art. 25 Radiocomunicazioni a uso generale

La tassa di concessione ammonta a 1 franco al mese.

Sezione 3: Esenzione dalle tasse

Art. 26³⁴ Autorità e collettività di diritto privato

¹ Le autorità come pure le collettività di diritto privato e gli enti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentati dalle tasse di concessione, nella misura in cui utilizzano lo spettro delle frequenze solo per lo svolgimento di compiti che sono stati assegnati loro in modo esclusivo.

² Le collettività di diritto privato sono esentate dalle tasse di concessione, nella misura in cui difendono gli interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune e che utilizzano lo spettro delle frequenze per lo svolgimento di compiti che sono stati assegnati loro in modo esclusivo.

Art. 27 Imprese di trasporti pubblici

¹ Le imprese di trasporti pubblici sono esentate dalle tasse di concessione.

² Sono considerate imprese di trasporti pubblici le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 18 giugno 1993³⁵ sul trasporto di viaggiatori che trasportano viaggiatori beneficiando di una concessione federale o di un'autorizzazione cantonale come pure le imprese di trasporto aereo che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio giusta l'articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 1948³⁶ sulla navigazione aerea.³⁷

Art. 28 Rappresentanze diplomatiche

Le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative sono esentate dalle tasse di concessione.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3030).

³⁵ RS **744.10**

³⁶ RS **748.0**

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3030).

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 29** Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 30 Disposizione transitoria

L'Ufficio federale può riscuotere acconti per un massimo di due anni in luogo della tassa di concessione. Dopo aver fissato definitivamente la tassa di concessione dovuta, esso computa gli acconti e richiede o rimborsa il saldo rimanente.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

